



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 319 DEL 13 aprile 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 13 aprile 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Oliviero Drigani e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, dal prof. Umberto Morera, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 29

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. ASCOLI avverso l'ammenda di € 40.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ascoli-Chievo Verona del 26/3/06 – C.U. n. 298 del 28/3/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Ascoli, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Ascoli-Chievo Verona del 26/3/2006, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della diffida e la riduzione dell'ammenda.

A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva, in primo luogo, che non si sarebbe trattato di veri e propri "cori", quanto di insulti e grida isolati, la cui attribuibilità ai sostenitori dell'Ascoli non sarebbe peraltro dimostrata.

In secondo luogo, i presunti cori del 13° del secondo tempo refertati dal direttore di gara – peraltro di modesta portata, non essendo stati percepiti dagli altri ufficiali di gara o dagli stessi incaricati dell'Ufficio Indagine, comunque coperti dai fischi degli altri spettatori dello stadio - non sarebbero stati rivolti ad un calciatore specifico del Chievo, bensì a tutta la squadra.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed udito il rappresentante della società, ritiene che il reclamo possa trovare parziale accoglimento.

Dagli atti ufficiali (in particolare, il rapporto dell'assistente e dello stesso direttore di gara) risulta che alcuni sostenitori della Soc. Ascoli intonavano, nell'arco del primo tempo ed in alcune occasioni nel secondo tempo, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di alcuni calciatori avversari.

Si è trattato di una condotta particolarmente grave, per la sua pervicace sistematicità ed intensità (i cori sono stati intonati durante tutto l'incontro e ogni volta in cui il calciatore avversario di colore, veniva in possesso del pallone) e per il suo contenuto di discriminazione razziale.

A ciò si aggiunga che la Società reclamante è già stata sanzionata nel corso della presente stagione sportiva, per analoghi episodi posti in essere dai propri tifosi (a causa della quale la Soc. Ascoli era già stata diffidata).

Irrilevante è l'assunto secondo il quale i cori sarebbero stati diretti non ad un solo calciatore avversario di colore ma anche ad altri calciatori, non di colore. Gli atti ufficiali (fonte privilegiata di prova) indicano, infatti, in modo inequivocabile la natura razzista dei cori rivolti al calciatore Luciano.

Ai fini della quantificazione della sanzione, tenuto conto delle documentate iniziative (senza dubbio meritorie e apprezzabili) assunte dalla Società stessa per la prevenzione delle condotte razziste da parte di propri sostenitori e degli indirizzi assunti in passato dagli organi di giustizia sportiva in casi analoghi, questa Commissione ritiene di ridurre la parte della sanzione relativa all'ammenda, confermando tuttavia – vista la recidiva specifica e reiterata e la diffida già comminata – la sanzione della diffida.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la sanzione dell'ammenda a € 25.000,00 e confermando la diffida; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo Soc. CATANIA avverso la sanzione della squalifica per **due** giornate effettive di gara e dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo all'allenatore Pasquale **MARINO** (gara Torino-Catania del 31/3/06 – C.U. 305 del 4/4/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Pasquale Marino, allenatore della Soc. Catania, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e dell'ammenda di € 1.500,00, perché *“al termine dell'incontro, urlava numerose espressioni gravemente ingiuriose nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto ufficiale; sanzione aggravata con l'ammenda per la recidiva”*, ha proposto reclamo la Soc. Catania, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato o, in via subordinata, la riduzione della sanzione ad una giornata effettiva di gara e all'estinzione dell'ammenda.

Pur non contestando il fatto addebitato e sostanzialmente ammettendo che la condotta del Marino è censurabile, la Società reclamante sostiene che le frasi dallo stesso pronunciate erano in realtà indirizzate all'allenatore della squadra avversaria e non agli ufficiali di gara, in reazione ad una condotta provocatoria tenuta da tutta la panchina del Torino nei suoi confronti.

A detta della reclamante, il referto del Quarto ufficiale sarebbe viziato da un errore di interpretazione, causato dal frastuono e dal conseguente travisamento di un verbo pronunciato dal Marino (“*esultare*” e non “*arbitrare*”).

Per questi motivi, la sanzione irrogata sarebbe eccessiva.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dalla relazione del quarto ufficiale – fonte privilegiata di prova – risulta in modo inequivoco che, al termine della gara, il Marino ha tenuto una condotta censurabile sotto il profilo disciplinare nei confronti degli ufficiali di gara, in quanto gli rivolgeva, urlando, numerose frasi gravemente irrispettose.

Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta equa, tenuto conto dell’orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

La Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

Reclamo del sig. Niccolò Romano, calciatore della Soc. LEGNANO avverso la squalifica per cinque giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Legnano-Verona del 25/3/06 – C.U. n. 300 del 28/3/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aggiunto ha inflitto al calciatore Niccolò Romano, tesserato per la Soc. Legnano, la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara per il comportamento antiregolamentare tenuto al termine della gara del Campionato Primavera Tim Legnano-Verona del 25 marzo 2006, ha proposto reclamo lo stesso calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, il reclamante - porgendo le proprie scuse ai calciatori avversari, al direttore di gara e al suo collaboratore e pur ammettendo la propria responsabilità per quanto accaduto - assume la manifesta eccessività e sproporzione della sanzione irrogata, dal momento che:

- dal rapporto dell’assistente dell’arbitro, emergerebbe che il Romano sia intervenuto per sedare un diverbio fra un proprio compagno di squadra ed un avversario;
- a seguito di tale intervento pacificatore ed essendo per questo motivo comunque aggredito dagli avversari, avrebbe reagito, per difesa, a tale aggressione;
- tale reazione sarebbe sfociata in una breve colluttazione con un giocatore avversario, prontamente sedata dai rispettivi compagni di squadra.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali - da considerarsi fonte di prova privilegiata - risulta che a fine gara nasceva un battibecco tra alcuni calciatori, nel quale interveniva “arbitrariamente” il Romano avvicinandosi e colpendo un avversario con un calcio ad un ginocchio. Tale condotta violenta generava una rissa, durante la quale il Romano colpiva nuovamente l’avversario con un pugno al petto. Solo grazie all’intervento dei compagni di squadra la rissa veniva sedata.

Alla luce di tale ricostruzione sono indubbie le modalità oggettivamente violente ed aggressive della condotta del Romano rispetto all’integrità fisica di un calciatore avversario, nonché la propria responsabilità nello scatenarsi della successiva rissa, alla quale il Romano partecipava attivamente con una condotta ancora violenta.

Infondata è quindi la ricostruzione dei fatti prospettata dal reclamante, in quanto smentita dal contenuto dei referti arbitrali: il Romano è intervenuto con un comportamento violento in una disputa solo verbale fra calciatori delle due squadre, e non quindi per sedare una rissa in corso.

Rissa che in realtà, proprio la condotta irresponsabile del Romano ha successivamente generato ed “alimentato” con gesti (calci e pugni) altamente aggressivi e violenti.

Le argomentazioni difensive prospettate dalla reclamante, peraltro non suffragate da alcun supporto probatorio, non sono quindi meritevoli di accoglimento.

D’altro canto, lo stato d’animo del dopo-partita non può giustificare in alcun modo reazioni di tipo violento, ingiurioso ed offensivo.

Sanzione equa, tenuto conto anche del referto redatto dall’assistente dell’arbitro, appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Flaviano TONELLOTO – tesserato Soc. Triestina: violazione art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento all’art. 22 *bis*, commi 1 e 6, NOIF;

Soc. TRIESTINA: violazione art. 2, comma 4, C.G.S. per responsabilità diretta.

Il procedimento

Con atto del 27.2.2006 il Procuratore Federale ha deferito il sig. Flaviano Tonello, già Presidente della Società Triestina Calcio, per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all’art. 22 bis NOIF, essendosi egli tesserato in tale veste per la stagione sportiva 2005/2006 ed avendo così assunto la legale rappresentanza di detta società sportiva pur essendo stato condannato – con sentenza della Corte di Appello di Milano dd. 21.5.2004, divenuta irrevocabile il 26 maggio 2005 – alla pena di anni due e mesi due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216, 219 comma 2 e 223, comma 2 n. 2 legge fallimentare, con conseguente applicazione delle pene accessorie della inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di corrispondente durata, e senza neppure avere dato immediata comunicazione della sentenza di condanna (quantomeno di quella non definitiva) alla Lega di appartenenza. Ha inoltre deferito al medesimo titolo - per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. - la Società Triestina Calcio.

Nei termini di rito la Soc. Triestina, in persona degli amministratori giudiziari nominati *medio tempore* a seguito dell’esperimento di procedura di cui all’art. 2409 cod.civ. (conseguente a denuncia di irregolarità presentata dal Collegio Sindacale della stessa società), ha fatto pervenire ampia ed articolata memoria difensiva, con la quale – nell’evidenziare la tempestiva e concreta reazione “endosocietaria” posta in essere a fronte di gravi irregolarità gestionali ascritte al Tonello – si sottolinea la incolpevole situazione in cui essa è venuta a trovarsi rispetto alla condotta ascritta a carico del proprio ex Presidente, in quanto al momento della nomina di costui (9.7.2005) non era possibile avere notizia della sua incapacità alla assunzione della carica, trattandosi di incapacità che la Procura della Repubblica di Milano – agendo in sede esecutiva delle pene accessorie – ha comunicato al

Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano soltanto il 26.10.2005. Si documentano inoltre dettagliatamente tutte le concrete iniziative poste in essere dagli stessi amministratori giudiziari per la salvaguardia del patrimonio sociale e per la tutela dei terzi, con specifico riferimento agli Organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti, nonché ai soggetti affiliati e tesserati in tale ambito.

All'odierna seduta della Commissione – alla quale sono intervenuti il Tonello ed il suo difensore, nonché gli amministratori giudiziari della Soc. Triestina - il Procuratore Federale ha chiesto il riconoscimento della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti, con conseguente applicazione della sanzione dell'inibizione per due anni a carico del Tonello e di quella della ammenda di € 10.000,00 a carico della Soc. Triestina. La difesa del Tonello, nel rilevare come in realtà le pene accessorie a lui applicate debbano ritenersi impeditive alla assunzione di cariche societarie e dirigenziali – agli effetti dell'art. 22 bis NOIF – soltanto nel momento in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile e ad essa venga data concreta attuazione esecutiva (nel caso in esame, dunque, non essendosi consumato l'illecito per cui è intervenuto il deferimento, posto che l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano è cronologicamente successivo alla assunzione da parte del Tonello di quella veste presidenziale), ha peraltro negato che la condotta ascritta al deferito si connoti in termini di particolare gravità, atteso che egli non era informato dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata a suo carico.

Gli amministratori giudiziari della Soc. Triestina, a loro volta, nel ribadire quanto già dedotto nella memoria difensiva, hanno inoltre documentato la ricostituzione e l'aumento del capitale sociale recentemente intervenuti, all'esito dei quali si è consolidato un nuovo assetto proprietario di detta Società sportiva.

I motivi della decisione:

Osserva la Commissione che i fatti sono pacifici nella loro materialità, in quanto documentati ed ammessi, dovendone conseguentemente derivare la responsabilità disciplinare di entrambi i soggetti deferiti.

Ed invero, l'art. 22 bis, comma 1, delle NOIF prevede che non possono assumere la carica di dirigente di società – e che, se già in carica, decadono – “..coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi)”, nonché “..coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato” in relazione ad una serie di delitti specificamente indicati, tra cui quelli previsti dalla legge fallimentare 16.3.1942 n. 267. Il comma 3 dello stesso articolo, poi, prevede la sospensione dalla carica dirigenziale per coloro i quali “..vengano condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dalle leggi” così indicate, sospensione che “..permane sino a successiva sentenza assolutoria”. Il comma 6, ulteriormente, impone che “..all'atto della richiesta di tesseramento, e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società ..debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo”, e che gli stessi, “..ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva.., sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega od al Comitato competente”.

Su tali premesse è dunque evidente che il Tonello ha violato sotto plurimi profili il dettato regolamentare, vuoi perché ha assunto la carica di Presidente della Triestina nonostante l'intervenuto fallimento della Progea s.r.l. (società di cui era amministratore unico e nella cui veste aveva commesso il reato di bancarotta fraudolenta in relazione al quale è stato condannato), vuoi perché – ove mai avesse potuto assumere quella carica, conferitagli con delibera del 9 luglio 2005 – avrebbe comunque dovuto autosospendersi o comunque esserne sospeso, vuoi perché della definitività della condanna irrogatagli dal Tribunale e dalla Corte

di Appello di Milano egli aveva avuto idonea occasione di conoscenza a seguito della comunicazione – ritualmente notificata al suo difensore in data 18.2.2005 (come risulta dalla documentazione da questi prodotta in udienza) – relativa all’udienza in camera di consiglio fissata dinanzi alla settima sezione penale della Corte di Cassazione ai fini della declaratoria di inammissibilità del suo ricorso, vuoi infine perché egli avrebbe comunque dovuto dare notizia alla Lega Nazionale Professionisti delle due sentenze di condanna (Tribunale e Corte di Appello Milano) già da tempo pronunziate a suo carico.

Sanzione equa rispetto a tale condotta risulta dunque quella - richiesta dal Procuratore Federale ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett. E), C.G.S. – della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società in ambito federale per la durata di anni due. A ciò si accompagna – ai sensi dell’art. 22 bis, comma 7, C.G.S. – la revoca del già effettuato tesseramento.

Diretto riflesso della violazione disciplinare commessa dal Tonello si riverbera necessariamente anche sulla Soc. Triestina, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. La Commissione ritiene peraltro di dover positivamente apprezzare – agli effetti della determinazione della natura e dell’entità della sanzione da irrogarsi – il trasparente e responsabile comportamento che gli organi amministrativi della Società, nominati dalla locale Autorità Giudiziaria a seguito dell’emergere di gravi irregolarità gestorie rilevate dallo stesso Collegio Sindacale, hanno immediatamente posto in essere anche al fine di elidere tutte le potenziali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare dalla condotta del Tonello. In particolare, con missiva inviata alla F.I.G.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti in data 6 aprile u.s. gli amministratori giudiziari hanno comunicato “..di ratificare, a ciò autorizzati dal Tribunale di Trieste con decreto di data 5.4.2006, gli atti posti in essere dall’incapace e cessato amministratore Flaviano Tonello nell’ambito sportivo” nei confronti “..della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti, dei tesserati e degli affiliati alla Federazione stessa”. Sanzione equa a carico della Società risulta dunque quella dell’ammenda di € 5.000,00.

Il dispositivo

Per questi motivi la Commissione delibera di infliggere a Flaviano Tonello la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società in ambito federale per la durata di anni due, disponendo la revoca del già effettuato tesseramento; alla Soc. Triestina la sanzione della ammenda di € 5.000,00.

Il Presidente: f.to avv. Stefano Azzali

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 23 aprile 2006.

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 APRILE 2006

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani